CAMERA DEI DEPUTATI N. 4275

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato ERMINI

Presentata il 21 novembre 1962

Modificazione dell'articolo 25 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sulla protezione del diritto di autore

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Per effetto del decreto legislativo 20 luglio 1945, n. 440, e delle leggi 19 dicembre 1956, n. 1421, e 27 dicembre 1961, n. 1337, gran parte delle opere letterarie ed artistiche, pubblicate e non cadute in pubblico dominio alla data di entrata in vigore dei citati provvedimenti, hanno beneficiato e beneficiano tuttora di un periodo di protezione superiore a quello cinquantennale stabilito dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, fino ad un massimo di 61 anni dopo la morte dell'autore.

È al riguardo da considerare che, mentre la proroga di sei anni sancita dal decreto del 1945 era stata adottata, come in altri Paesi europei, per ovviare al danno della mancata o limitata utilizzazione economica determinata dagli eventi bellici, le successive proroghe del 1956 e del 1961 hanno trovato il loro fondamento in una tendenza internazionale, manifestatasi principalmente in questo dopoguerra, ad un ampliamento della tutela giuridica delle opere letterarie ed artistiche, tutela che, com'è detto nel Preambolo della Convenzione universale del diritto d'autore del 1952, promossa dall'U.N.E.S.C.O, ha il fine di « assicurare il rispetto dei diritti della persona umana e di favorire lo sviluppo delle lettere, delle scienze e delle arti ».

Tra le più recenti manifestazioni di questa tendenza sono da ricordare, oltre le risoluzioni e i voti espressi nei Congressi di importanti Organizzazioni internazionali, come la Confederazione internazionale delle Società di autori e compositori (C.I.S.A.C.) e l'Associazione letteraria ed artistica internazionale (A.L.A.I.), le conclusioni alle quali è pervenuto il « Comitato di esperti per lo studio del prolungamento della durata del diritto d'autore » costituito per iniziativa dell'Unione internazionale di Berna e riunitosi a Roma dal 14 al 17 maggio del corrente anno. Tra le soluzioni proposte da detto Comitato vi è quella di portare a 65 anni *post mortem auctoris*, nelle relazioni tra i Paesi aderenti al progettato Accordo, il termine minimale di cinquanta anni *post mortem auctoris* previsto nella Convenzione di Berna (Atto di Bruxelles).

Per quanto riguarda le leggi italiane di proroga, occorre rilevare, come risulta dalle relazioni illustrative dei citati provvedimenti del 1956 e del 1961, che il legislatore, conscio della estrema difficoltà di condurre a compimento entro breve termine la revisione dell'attuale legislazione italiana sul diritto d'autore, con le accennate proroghe ha inteso, in particolare, di evitare il verificarsi di una deprecata disparità di trattamento tra le opere che sarebbero inevitabilmente cadute in pubblico dominio e quelle che avrebbero invece potuto beneficiare di un nuovo più ampio termine probabilmente sancito in sede di revisione generale della legge.

Purtroppo i motivi di tale preoccupazione si ripresentano oggi, con l'approssimarsi della data del 31 dicembre 1962, nella quale verrà a scadere l'efficacia della legge 27 dicembre 1961, n. 1337, mentre i lavori di revisione della legge del 1941, affidati al Comitato consultivo permanente per i diritti di autore, non potranno certamente concludersi entro l'anno in corso, dovendosi tener conto, tra l'altro, delle eventuali ratifiche da parte italiana di importanti accordi internazionali, come la Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti connessi (firmata a Roma il 26 ottobre 1961), che possono comportare notevoli e sostanziali innovazioni alla vigente normazione in materia di diritto d'autore e di diritti connessi al suo esercizio. È ormai prossima, d'altro canto, la revisione della Convenzione di Berna, per la quale è prevista la convocazione di una Conferenza diplomatica che dovrà aver luogo a Stoccolma nel 1965; in sede di tale revisione saranno riesaminate alcune importanti questioni come, ad esempio, la protezione internazionale delle opere cinematografiche ed il regime delle sanzioni penali in violazione dei diritti d'autore; e si renderà pertanto necessario adeguare la legislazione italiana alle nuove norme convenzionali che saranno adottate in argomento.

In tale situazione si ravvisa la necessità di stralciare dalla riforma dell'intera legge sul diritto d'autore la questione della durata dei diritti di utilizzazione economica, modificando l'articolo 25 della legge citata nel senso di fissare in 65 anni *post mortem auctoris* il termine di detta durata, secondo anche un'analoga proposta del Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore, il più qualificato organo di consulenza tecnico-giuridica della Presidenza del Consiglio dei Ministri nel campo della proprietà letteraria ed artistica, organo nel quale sono autorevolmente rappresentate tutte le amministrazioni, le organizzazioni e le categorie interessate.

Occorre subito tener presente che il nuovo termine di 65 anni *post mortem auctoris*, attualmente previsto nella vigente legge del 1941, in realtà è soltanto di pochi anni superiore al periodo di effettiva tutela goduta da una gran parte di opere letterarie ed artistiche, per effetto delle citate proroghe succedutesi in questo dopoguerra. Ciò premesso, se si esamina il nuovo termine proposto nella sua consistenza può agevolmente constatarsi come esso rappresenti un periodo di protezione che, se non soddisfa pienamente le aspirazioni degli autori, scrittori e musicisti (i quali hanno ripetutamente chiesto che sia portato a 80 anni *post mortem auctoris*), appare tuttavia adeguato e idoneo a contemperare molteplici esigenze, in campo nazionale ed internazionale.

Per quanto riguarda il nostro Paese, non bisogna dimenticare infatti che già le vecchie leggi del 1865-1882 assicuravano un periodo di protezione di 80 anni, decorrente dalla prima pubblicazione o rappresentazione dell'opera: in base a tali leggi alcune opere verdiane, molte opere pucciniane, gran parte della produzione pirandelliana, ad esempio, sarebbero tutelate per un periodo certamente più lungo di quello previsto dalle norme vigenti ed anche di quello derivante dall'applicazione del nuovo termine proposto dalla presente proposta di legge.

Per quanto attiene alla situazione internazionale, la Convenzione di Berna, con l'atto di Bruxelles del 1948, ha considerato il termine di 50 anni *post mortem auctoris* come obbligo *minimale* dei Paesi aderenti, prevedendo altresì l'applicazione di una tutela più estesa quando, in sede di comparazione dei termini, il periodo cinquantennale risulti superato.

In effetti, in diversi Paesi stranieri, il termine cinquantennale *post mortem auctoris* è stato sensibilmente superato: così in Francia, dove, con le numerose proroghe, si è giunti a 65 anni *post mortem auctoris*, in Spagna, dove è previsto il termine normale di 80 anni, in Brasile dove il periodo *post mortem auctoris* è di 60 anni. In molti altri Paesi si sono avute proroghe di varia entità (Austria, Norvegia, Belgio).

Nell'ultimo decennio, molte legislazioni nazionali europee hanno prolungato il periodo di tutela, adeguandolo a quello minimale contemplato nell'atto di Bruxelles, sopra ricordato. Va infine segnalata la recente proposta, formulata in seno agli organi competenti degli Stati Uniti di America, di portare a 76 anni il termine complessivo di protezione, con un aumento di ben venti anni rispetto a quello attualmente previsto dalla legge sul *Copyright*.

* * *

La determinazione del nuovo termine, oltre a soddisfare, come si è detto, almeno parzialmente, le aspirazioni degli autori, scrittori e musicisti italiani, vuole apportare anche un non irrilevante contributo alla certezza del diritto nel complesso e delicato settore della protezione giuridica delle opere dell'ingegno, in quanto consentirà di porre termine al regime delle diverse proroghe, che rende a

volte estremamente difficoltoso l'accertamento della tutelabilità dell'opera specialmente nei rapporti internazionali e, particolarmente, nei rapporti con quei Paesi con i quali l'Italia ha concluso accordi di reciprocità in materia di prolungamento di durata, come la Francia, la Spagna e la Norvegia.

Nel predisporre la presente proposta di legge il proponente, peraltro, non ha mancato di tener presenti le perplessità affiorate nelle precedenti discussioni parlamentari svoltesi in occasione dell'approvazione delle note leggi di proroga, perplessità che vertono, essenzialmente, su due punti, e cioè su pretesi riflessi negativi che un prolungamento della durata di protezione potrebbe avere sulla diffusione della cultura, e sulla preoccupazione che dell'estensione della tutela nel tempo vengano a godere soprattutto i cessionari dei diritti di riproduzione, di rappresentazione o di esecuzione delle opere letterarie e musicali, ed, in particolare, gruppi editoriali e commerciali.

Per quanto riguarda il primo punto, si ha ragione di dubitare di una effettiva influenza negativa del prolungamentodel diritto di autore sulla diffusione della cultura, argomento, questo, periodicamente riproposto dagli utilizzatori delle opere dell'ingegno altrui, ogni qualvolta si prospetta l'opportunità di una maggiore difesa giuridica dell'opera letteraria ed artistica. Già nel lontano 1927 il giurista Piola Caselli, nel suo noto *Trattato del diritto d'autore*, affermava di ignorare l'esistenza di « dati positivi raccolti per dimostrare quanto, in che modo e per quali opere il cessare della privativa abbia provocato una diffusione maggiore delle opere dell'ingegno »; e aggiungeva che «l'interesse della civiltà è legato non solo all'intensità ma alla qualità della diffusione, la quale, nel regime di libertà di produzione, diventa peggiore, come possiamo quotidianamente constatare per le riproduzioni di opere d'arte e di opere musicali di dominio pubblico ».

Queste considerazioni sono valide ancor oggi, a 35 anni di distanza, in un'epoca cioè, in cui le forme di diffusione delle opere dell'ingegno si sono prodigiosamente moltiplicate con l'avvento di nuovi mezzi tecnici di comunicazione di massa, come la televisione; è tale anche l'avviso del proponente, il quale ritiene altresì che il prolungamento che si propone della durata di protezione delle opere dell'ingegno, non possa non risultare di stimolo per una più ricca produzione in questo tanto importante settore, e non possa non essere considerato quale atto di ossequio a quanti lavorano col loro ingegno per il progresso della cultura e dell'arte.

È piuttosto singolare – si vuole aggiungere – che mentre i beni materiali restano nella disponibilità di colui che li ha prodotti e dei suoi discendenti senza limiti di tempo, il godimento invece dei beni culturali e artistici prodotti dall'ingegno non resti a volte – con i termini di protezione attuali – assicurato ai figli dell'autore nemmeno per la durata della loro vita!

D'altra parte, ove si abbia riguardo agli aspetti economici della questione, è da tener presente che l'incidenza dei compensi per diritti di autore sulle spese di pubblicazione, rappresentazione o esecuzione di opere protette è notoriamente di modesta entità, tale comunque da non pregiudicare la riuscita dell'iniziativa editoriale o spettacolistica, sulla quale gravano spese ben più notevoli per altro titolo. Non è da dimenticare, inoltre, che per le opere non più protette sussiste l'onere del diritto demaniale dovuto allo Stato in base alla legge.

Per quel che concerne il secondo punto, i motivi di perplessità potrebbero, in determinati casi, apparire ben fondati: nell'intento di eliminarli, la presente proposta di legge dispone, all'articolo 2, che la maggiore estensione del diritto di autore andrà ad esclusivo favore degli autori e dei loro eredi o legatari. Tale norma, analoga a quella che, in circostanze similari, fu contemplata dalla legge 6 gennaio 1931, n. 68, è anche conforme al principio già accolto nell'articolo 119, terzo comma, della vigente legge del 1941, per il quale si dispone che nel trasferimento dei diritti di utilizzazione, che formano oggetto del contratto di edizione, « non possono essere compresi i futuri diritti eventualmente attribuiti da leggi posteriori, che comportano una protezione del diritto di autore più larga nel suo contenuto o di maggiore durata ».

Per quel che concerne infine eventuali preoccupazioni di ordine finanziario, occorre chiarire che la presente proposta di legge, come le precedenti leggi di proroga, non comporta un problema di copertura, dato che l'applicazione delle norme in esso contenute non dànno luogo a nuove o maggiori spese ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, permanendo immutata, anche dal punto di vista fiscale, la situazione preesistente.

Onorevoli colleghi! Animato dal solo intento di assicurare per legge una migliore difesa dei diritti della cultura e dell'arte, il proponente raccomanda alla benevola attenzione del Parlamento la presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 25 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

« I diritti di utilizzazione economica dell'opera durano tutta la vita dell'autore e sino al termine del sessantacinquesimo anno solare successivo a quello della sua morte ».

ART. 2.

La disposizione dell'articolo precedente si applica anche alle opere pubblicate e non ancora cadute in pubblico dominio alla entrata in vigore della presente legge.

La maggiore estensione della durata di protezione delle opere indicate nel comma precedente andrà ad esclusivo favore degli autori e dei loro eredi o legatari.

ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.